



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-581/19, 4 marzo 2021	Frenetikexito – Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira,	Terza	Rinvio pregiudiziale	PT	Non ultima istanza	SI	/	/	Qualificazione oggettiva della prestazione, carattere accessorio o principale di una prestazione
Classificazione									
Diritto secondario-Imposte indirette- Iva									
Questione pregiudiziale									
Se, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, una società: a) si dedichi, a titolo principale, ad attività di mantenimento e benessere fisico e, a titolo secondario, ad attività inerenti alla salute umana, tra cui nutrizione, consulenze nutrizionali e di valutazione della forma fisica, nonché esecuzione di massaggi; b) metta a disposizione dei suoi clienti programmi che comprendono unicamente servizi di fitness e programmi che comprendono servizi di fitness e nutrizione, debba ritenersi che, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2006/112], l'attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, sia accessoria dell'attività di mantenimento e benessere fisico, dovendo in tal modo applicarsi alla prestazione accessoria lo stesso regime fiscale della prestazione principale o debba invece ritenersi che l'attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, e l'attività di mantenimento e benessere fisico siano tra loro indipendenti e autonome, dovendo applicarsi ad esse il regime fiscale previsto per ciascuna di tali attività. 2. Se l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2006/112] presupponga l'effettiva prestazione dei servizi in esso indicati oppure se la mera messa a disposizione dei medesimi, in modo tale che la loro fruizione dipenda unicamente dalla volontà del cliente, sia sufficiente per l'applicazione di tale esenzione».									
Dispositivo									
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un professionista certificato e abilitato all'interno di stabilimenti sportivi, ed eventualmente nell'ambito di programmi che includono anche servizi di benessere e di cultura fisici, costituisce una prestazione di servizi distinta e indipendente e non può rientrare nell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.									
Nota redazionale									
La Frenetikexito è una società commerciale che esercita un'attività di gestione e di sfruttamento di stabilimenti sportivi, attività di benessere e cultura fisiche, nonché attività che promuovono e incentivano la salute umana, come il monitoraggio e la consulenza nutrizionale o la valutazione fisica. I servizi di monitoraggio nutrizionale vengono dalla stessa forniti, una volta alla settimana, mediante una nutrizionista qualificata, dipendente e certificata a tal fine. Le fatture afferenti tali servizi sono emesse senza applicazione Iva. Differenti i programmi proposti. Taluni includevano unicamente servizi di benessere fisico e di fitness, mentre altri includevano anche un monitoraggio nutrizionale. Ciascun cliente era in grado di scegliere il programma desiderato. Una volta sottoscritto il servizio di monitoraggio nutrizionale, tale servizio veniva fatturato al cliente, a prescindere dal fatto che ne avesse beneficiato o meno. I servizi di monitoraggio nutrizionale potevano essere sottoscritti separatamente da qualsiasi altro servizio. Nell'ambito di un controllo, l'autorità fiscale e doganale contestava che, per gli esercizi fiscali afferenti agli anni d'imposta 2014 e 2015, i clienti della Frenetikexito avevano pagato il servizio di monitoraggio nutrizionale indipendentemente dalla sua effettiva fruizione. Conseguentemente, considerando detta prestazione accessoria rispetto alla prestazione del servizio di benessere e di cultura fisici, applicava il trattamento fiscale della prestazione principale e procedeva ad un accertamento dell'IVA, maggiorato dei relativi interessi compensativi. Frenetikexito riteneva che i servizi di benessere fisico e di fitness e i servizi di monitoraggio nutrizionale da essa forniti fossero indipendenti, e non avessero i caratteri della accessoria, adiva il giudice del rinvio con un ricorso diretto a far dichiarare l'illegittimità dell'accertamento in questione. Il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD)] sospendeva il procedimento principale e sottoponeva alla corte la seguente domanda pregiudiziale: «Se l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2006/112] presupponga l'effettiva prestazione dei servizi in esso indicati oppure se la mera messa a disposizione dei medesimi, in modo tale che la loro fruizione dipenda unicamente dalla volontà del cliente, sia sufficiente per l'applicazione di tale esenzione». La Corte, nella sentenza in commento, rileva come i termini dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, vale a dire «le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato», riguardano non le prestazioni effettuate in ambito ospedaliero, in centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura, esenti in applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, bensì le prestazioni mediche e paramediche fornite al di fuori di un siffatto contesto, sia al domicilio privato del prestatore sia al domicilio del paziente o in qualsivoglia altro luogo. La nozione di «cure mediche» e quella di «prestazioni mediche» si riferiscono entrambe a prestazioni destinate a diagnosticare, trattare e, per quanto possibile, curare malattie o anomalie della salute. Ne consegue che le prestazioni di natura medica o paramedicale effettuate allo scopo di tutelare, mantenendola o ristabilendola, la salute delle persone possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista all'articolo 132. Nella causa in esame il servizio di monitoraggio nutrizionale era fornito da un professionista certificato ed autorizzato a tal fine presso stabilimenti sportivi ed eventualmente nell'ambito di programmi che includevano anche servizi di benessere fisico e di fitness. Il servizio in questione era fornito da una persona dotata di una qualifica professionale che la autorizzava ad effettuare attività paramediche quali definite dallo Stato membro interessato. La Corte ritiene pacifico che un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito nell'ambito di uno stabilimento sportivo può, a medio e lungo termine o previsto molto ampiamente, essere uno strumento per prevenire talune malattie, come l'obesità. Tuttavia, occorre constatare che lo stesso vale per la pratica sportiva stessa, il cui ruolo è riconosciuto, a titolo illustrativo, per limitare l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Un siffatto servizio presenta quindi, in linea di principio, una finalità sanitaria, ma non, o non necessariamente, una finalità terapeutica. Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi indicazione che indichi che tale servizio è fornito a fini di prevenzione, diagnosi, trattamento di una malattia e ripristino della salute, spetta al giudice del rinvio accertare se, un servizio di monitoraggio nutrizionale, come quello fornito nel procedimento principale, non soddisfa il criterio dell'attività di interesse generale comune a tutte le esenzioni previste dall'articolo 132 della direttiva 2006/112 e, di conseguenza, non rientra nell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, sicché esso è, in linea di principio, soggetto all'IVA. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia UE dichiara che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un professionista certificato e abilitato all'interno di stabilimenti sportivi, ed eventualmente nell'ambito di programmi che includono anche servizi di benessere e di cultura fisici, costituisce una prestazione di servizi distinta e indipendente e non può rientrare nell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									